



COMUNE DI CARUGO

Provincia di Como

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO

(art. 81 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.32 in data 25.11.2008

CAPO I

COMPOSIZIONE E NOMINA

Articolo 1 – Composizione

1. Ai sensi dell'articolo 81, comma 1, della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 è istituita la Commissione per il Paesaggio, chiamata negli articoli seguenti "Commissione". Ai sensi e per gli effetti della stessa legge, la Commissione per il Paesaggio ha il compito di esprimere pareri obbligatori, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per quanto riguarda le competenze amministrative attribuite agli Enti locali dall'art. 80 della medesima legge.

2. La commissione è l'organo collegiale di consulenza tecnica del comune in materia di tutela paesaggistico – ambientale.

3. La commissione è composta da 3 (tre) commissari, compreso il Presidente, con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio. E' membro di diritto, con funzioni di presidente, il Responsabile dell'Area Urbanistica / Edilizia Privata o dell'Area Lavori Pubblici, se in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 4.

4. Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione e dovrà aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

5. I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.

I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'Ente locale.

Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.

6. I commissari possono essere nominati sulla scorta delle indicazioni formulate dagli Ordini Professionali di categoria, o sulla scorta del curriculum vitae di quanti dovessero presentare la propria autocandidatura

7. Alla Commissione interviene un funzionario dell'Ufficio Tecnico - Area Urbanistica / Edilizia Privata - in qualità di segretario verbalizzante nonché il tecnico Responsabile del procedimento per la necessaria assistenza nella fase istruttoria, cui è attribuita (o delegata) la responsabilità di verificare gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, acquisire il parere della commissione per il paesaggio e trasmettere alla soprintendenza territorialmente competente tali documenti unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'Art. 146, comma 7 del D.L. 63/2008 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni correlate.

8. Si fa altresì riferimento ai criteri regionali, approvati con d.g.r. 8/2121 del 13 marzo 2006, in attuazione della L.R. 11 marzo 2005 n. 12, che hanno meglio precisato competenze, ambito di istituzione e requisiti dei membri della Commissione per il paesaggio.

Art. 2 - Nomina, designazione e durata

1. La Commissione, previo avviso pubblico dell'avvio delle procedure per la sua costituzione, viene nominata dalla Giunta su proposta del Sindaco, con apposita deliberazione.

2. I membri della Commissione del paesaggio sono nominati, con il medesimo provvedimento istitutivo o con successivo specifico atto, sulla base dei criteri e del possesso dei requisiti indicati dal presente regolamento ed a seguito di comparazione dei curricula delle candidature presentate.

Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto dal presente regolamento.

3. In occasione della seduta d'insediamento la Commissione nomina, a sua volta e al suo interno il Presidente, ove occorra, e il Vice-presidente.

4. Compete alla Giunta comunale anche l'eventuale nomina dei membri sostituiti, i quali subentrano ai membri effettivi qualora si verifichi una delle cause di decadenza. La loro nomina avviene seguendo la procedura di cui al comma 1. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario avrà lo stesso profilo professionale di quest'ultimo e rimarrà in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione.

5. I commissari, entro quattro giorni dalla nomina, devono consegnare al Sindaco dichiarazione scritta autocertificando l'assenza dei casi di incompatibilità di cui al presente Regolamento.

6. La durata in carica della Commissione corrisponde a quella del Sindaco.

7. Alla scadenza del termine di cui ai commi precedenti, la Commissione opera in regime di "prorogatio" fino alla nomina della nuova Commissione e comunque non oltre 90 giorni dalla data di insediamento della Giunta comunale.

8. I componenti della Commissione sono rieleggibili.

Art. 3 - Casi di incompatibilità

1. La carica di membro della Commissione è incompatibile:

- con il ruolo di Sindaco, assessore, consigliere o di amministratore di aziende o società o componente di consorzi in cui il Comune partecipi con quote o azioni;
- con il ruolo di commissario della Commissione Edilizia e/o di commissioni comunali operanti nel settore territoriale;
- con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, presso enti e istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

2. Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

3. I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione, allontanandosi dall'aula, relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o i loro parenti o affini sino al quarto grado.

Art. 4 - Casi di decadenza dei commissari

1. Si ritengono decaduti dalla carica quei commissari che, senza giustificato motivo scritto, risultino assenti per tre sedute consecutive o per otto sedute nel corso dell'anno solare.

2. Si ritengono decaduti altresì quei commissari che nel corso del loro mandato si dovessero ritrovare delle condizioni di incompatibilità di cui al precedente articolo 3.

3. I commissari sono tenuti a comunicare immediatamente al Presidente le eventuali incompatibilità sopravvenute nel corso del proprio mandato, astenendosi dal partecipare a ulteriori convocazioni.

4. La decadenza viene notificata all'interessato dal Sindaco, previa acquisizione di adeguata motivazione scritta formulata dal Presidente.

5. Contestualmente vengono attivate le procedure per la surroga del componente dichiarato decaduto.

CAPO II

ATTRIBUZIONI

Art. 5 - Individuazione delle attribuzioni

1. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione si manifesta mediante l'espressione di pareri obbligatori;

2. Il parere è obbligatorio in tutti i casi in cui è previsto il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale, ovvero l'irrogazione di sanzioni in materia paesaggistico ambientale, in particolare il parere obbligatorio ai sensi dell'art. 81 comma 3 della Legge Regionale 12/2005.

L'art. 148 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, assegna alle commissioni per il paesaggio il compito di esprimere pareri nell'ambito dei procedimenti autorizzatori previsti dagli artt. 146, 147 e 159 della norma citata.

3. Peraltro la Commissione tenuta a fornire il proprio parere:

- sulle pratiche sottoposte alla sua attenzione da parte del Responsabile del Servizio o dal Responsabile del Procedimento ovvero su richiesta dell'Amministrazione Comunale per casi di particolare specificità e complessità paesistico/ambientale.

- in ordine alla compatibilità paesaggistica (scheda di giudizio impatto paesistico) di nuovi interventi edilizi, ovvero interventi di ristrutturazione comportanti rilevanti trasformazione di volume, della sagoma e dei prospetti degli edifici ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 7/11045 del 08/11/2002.

- in merito alle soluzioni proposte in riferimento alla contestualizzazione degli interventi edilizi/urbanistici rispetto al paesaggio urbano.

- in merito a opere pubbliche con particolare specificità e complessità paesistico/ambientale rilevate dall'Ufficio tecnico lavori pubblici.

4. In particolare alla Commissione oltre ai compiti esplicitamente attribuiti per legge, è anche assegnato il compito di esprimere i pareri relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative ed agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, alle procedure di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ed alla valutazione paesistica dei progetti, prevista dall'art. 30 delle Norme di Attuazione del PTPR per le aree non assoggettate a tutela paesaggistica, secondo le modalità stabilite dalle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" di cui alla d.g.r. n. 7/11045 dell'8 novembre 2002.

Art. 6 - Casi di esclusione dal parere

1. Il parere della commissione è escluso nei seguenti casi:

- a. opere soggette a permesso di costruire o DIA, non comprese nei casi di obbligatorietà del parere, di cui al precedente articolo 5;

- b. richieste di vulture dei provvedimenti abilitativi;

- c. richieste di proroga dei termini di inizio e fine lavori;

- d. istanze per le quali il diniego del provvedimento abilitativo sia da motivarsi esclusivamente per ragioni giuridiche connesse, ed esempio al titolo, o per carenza documentale non integrata in sede istruttoria tale da determinare la reiezione dell'istanza.

Art. 7 - Ambito di valutazione

1. Fermo restando che la verifica della conformità del progetto alla strumentazione urbanistica comunale è di competenza della struttura tecnica e burocratica comunale, l'ambito di valutazione della commissione sarà principalmente quello della qualità progettuale.

Pertanto, la Commissione dovrà valutare in particolare:

- a. la compatibilità con strumenti paesistico/ambientale;
 - b. il rapporto con il contesto;
 - c. la qualità progettuale;
 - d. l'impatto estetico visuale dell'intervento, così detto "decoro";
2. La Commissione si riserva la facoltà di richiedere elaborati integrativi di sintesi o di dettaglio per la miglior comprensione e conoscenza dell'opera oggetto di esame.
 3. In ogni caso il parere della Commissione deve essere motivato.
 4. La Commissione fonderà il proprio parere sulla base dei documenti di programmazione vigenti o in salvaguardia, nonché le norme e i regolamenti ad essi correlati .
 5. La Commissione esprime il proprio parere sulle questioni di rilevanza paesistico-ambientale, prestando particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesistico – ambientali vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio comunale.
 6. Nell'esercizio della specifica competenza consultiva in materia paesistico – ambientale di cui al comma precedente, la Commissione fa riferimento ai criteri per l'esercizio della subdelega deliberati dalla Giunta Regionale nonché agli altri atti di natura paesistica (ad esempio il Piano Paesistico regionale e Piano Territoriale di Coordinamento provinciale con contenuti paesistici oppure Piano Territoriale di Coordinamento di Parco con contenuti paesistici, ovvero gli strumenti di pianificazione comunali vigenti).

CAPO III FUNZIONAMENTO

Art. 8 - Modalità di convocazione

1. La Commissione si riunisce ogni qual volta il Presidente, d'intesa con il Responsabile del Servizio o con il Responsabile del Procedimento all'uopo delegato, lo ritenga necessario, anche al fine di rispettare i tempi dell'istruttoria così come fissati per legge.
2. La seduta è convocata dal Presidente o, in caso di impedimento, dal suo Vice, tramite posta, fax o e-mail, da recapitare con almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione.

Art. 9 - Validità delle sedute e delle decisioni

1. Affinchè le sedute della Commissione siano validamente costituite, è necessaria la presenza di due membri compreso il Presidente ovvero il Vice-presidente.
2. I pareri sono espressi a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto va sempre espresso in forma palese.
3. Le riunioni della Commissione Comunale per il Paesaggio non sono pubbliche. Se opportuno il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, ma non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.
4. E' facoltà alla Commissione di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione del parere di cui al presente Regolamento. In casi eccezionali la Commissione può delegare alcuni membri all'esperimento del sopralluogo.
5. Le decisioni assunte dal soggetto preposto, al rilascio del provvedimento finale in difformità dal parere della Commissione, devono essere motivate e trascritte nel registro dei verbali delle sedute, che sarà tenuto a disposizione dei commissari.
6. Il Segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla loro raccolta ed archiviazione; i verbali sono sottoscritti da tutti i componenti presenti e dal segretario. Gli allegati grafici e documentali esaminati devono essere vidimati da almeno due commissari presenti.

7. Ai sensi dell'art.183, comma 3, del d. lgs. 22.01.2004 n.42, la partecipazione alla Commissione per il paesaggio è gratuita.

Art. 10 - Rapporto con le strutture organizzative del Comune

1. L'amministrazione garantisce la presenza in Commissione dei funzionari, il cui apporto è ritenuto necessario nella trattazione delle domande, nonché la fornitura di atti, documenti utili, all'espletamento dell'incarico dei commissari e questi, a loro volta, garantiscono all'Amministrazione la massima collaborazione, finalizzata a snellire e sburocratizzare, nei limiti consentiti, l'attività della Commissione, garantendo il rispetto della vigente normativa di legge in materia di privacy e di segreto d'ufficio.

Art. 11 – Disposizioni finali

1. La Commissione Edilizia mantiene il ruolo così come definito dal vigente regolamento edilizio fatto salvo l'adeguamento automatico al presente regolamento. I membri nominati quali esperti ambientali della Commissione edilizia decadono dalla carica il 1° gennaio 2009, data di entrata in vigore del presente regolamento.